



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

DELIBERA N.75/24/CSP

ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ GRP RETI S.R.L., FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE “GRP VERA TV”, PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL’ART. 44, COMMA 1, DEL D.LGS. 08/11/2021, N. 208 NONCHÉ ALL’ART. 3, COMMI 1 E 2 DELL’ALL. A ALLA DELIBERA N. 538/01/CSP

(CONTESTAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI DEL PIEMONTE N. 01/24 - PROC. 07/24/MRM-CRC)

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 26 giugno 2024;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTO il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il testo unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101;



VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo”;

VISTA la delibera n. 538/01/CSP, del 26 luglio 2001, recante “Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 12/08/CSP;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, recante “Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS”;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014 e, in particolare, l’Allegato A, recante “Testo del regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni” (di seguito, “Regolamento”), come modificato, da ultimo, dalla delibera n. 286/23/CONS, dell’8 novembre 2023 e l’allegato 1 in calce al Regolamento stesso recante “Rateizzazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie – Istruzioni per gli Operatori”;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”;

VISTA la legge regionale 7 gennaio 2001, n. 1, recante “Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le Comunicazioni Piemonte”;

VISTA la delibera n. 395/17/CONS, del 19 ottobre 2017, recante “Approvazione dell’Accordo Quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e le Regioni, concernente l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni”;

VISTO l’Accordo Quadro tra l’Autorità, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome con il quale vengono individuati i principi generali concernenti l’esercizio delle funzioni delegate ai Comitati regionali per le comunicazioni in tema di comunicazioni, approvato dall’Autorità con delibera n. 427/22/CONS del 14 dicembre 2022 (di seguito denominato *Accordo Quadro 2023*);

VISTA la Convenzione, stipulata ai sensi dell'Accordo Quadro 2023 tra l'Autorità e gli Organi regionali competenti, mediante la quale si conviene che a decorrere dal 1° gennaio 2023 l'Autorità delega al CO.RE.COM” *l'esercizio della funzione di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di esercizio dell'attività radiotelevisiva locale, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza locale privata, e della concessionaria pubblica, per l'ambito di diffusione regionale, con particolare riferimento agli obblighi in materia di programmazione, anche a tutela delle minoranze linguistiche e dei minori, pubblicità e contenuti radiotelevisivi previsti dal TUSMAR, come integrato dai Regolamenti attuativi dell'Autorità*”;

VISTO il “Compendio di procedure operative per l'attività di monitoraggio e vigilanza sulle trasmissioni radiotelevisive in ambito locale”, approvato dal Consiglio dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in data 3 maggio 2023;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

Il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte ha accertato, contestato e notificato, in data 16 febbraio 2024, alla società GRP RETI S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale “GRP VERA TV” la violazione delle disposizioni di cui all'art. 44, comma 1, del d.lgs. 08/11/2021, n. 208 nonché all'art. 3, commi 1 e 2 dell'all. A alla delibera n. 538/01/CSP per l'avvenuta trasmissione, nei giorni 11, 12, 13, 14, 15 e 16 novembre 2024, di comunicazioni commerciali audiovisive in violazione delle norme vigenti in tema di pubblicità che attengono alla riconoscibilità dei messaggi pubblicitari. In particolare, la promozione del quotidiano “Torino Qui Cronaca” non sarebbe stata adeguatamente segnalata e distinta dalla programmazione in corso, mediante apposita segnalazione acustica e/o visiva, nei giorni e nelle ore riportate nell'atto di accertamento e contestazione.

2. Deduzioni della società

La società in parola ha chiesto di essere audita in merito ai fatti contestati.

Nel corso dell'audizione, tenutasi il 4 marzo 2024, il legale rappresentante della società in questione ha specificato, sostanzialmente, che “*il filmato oggetto di contestazione non può essere ricondotto nell'alveo dei messaggi pubblicitari, né per natura, avendo natura informativa, né per durata*”.

Con nota del 14 marzo 2024 (prot. n. prot. n. 6772/A0305A-CR), la società in parola ha inviato scritti difensivi in cui era ribadito quanto sopra esposto.

3. Valutazioni dell’Autorità

Ad esito dell’istruttoria svolta, il Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte, nella seduta del 10 aprile 2024, ha proposto a questa Autorità l’archiviazione del procedimento avviato nei confronti del fornitore di servizi di media audiovisivi lineari in ambito locale GRP RETI S.r.l.

La suddetta proposta risulta meritevole di accoglimento.

Dalla documentazione versata in atti e, in particolare dalla visione delle registrazioni fornite dal CO.RE.COM Piemonte si evince, infatti, che i messaggi presumibilmente promozionali vengono, in ogni caso, mandati in onda nell’arco di un apposito “spazio” in cui sono trasmessi altri messaggi promozionali, preceduto da un avviso recante la scritta “PUBBLICITA’” e caratterizzati dall’allestimento di un set *ad hoc*, con una scenografia diversa rispetto a quella utilizzata per i programmi in cui sono inseriti e tale da rendere chiaramente distinguibile e quindi percepibile ai telespettatori l’eventuale contenuto commerciale del messaggio promozionale stesso rispetto a quello editoriale del resto della programmazione.

CONSIDERATO che l’art.44, comma 1, del D.lgs. 208 dell’8/11/2021, sancisce che “*la pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale*”, e che “*La pubblicità televisiva e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili e distinguibili dal contenuto editoriale. Senza pregiudicare l’uso di nuove tecniche pubblicitarie, la pubblicità televisiva e le televendite devono essere tenute nettamente distinte dal resto del programma con mezzi ottici acustici o spaziali. [...];*”

CONSIDERATO che la delibera AGCOM 538/01/CSP nell’All. A all’art. 3, dispone ai commi 1 e 2 che: “*La pubblicità e le televendite devono essere chiaramente riconoscibili come tali e distinguersi nettamente dal resto della programmazione attraverso l’uso di mezzi di evidente percezione, ottici nei programmi televisivi, o acustici nei programmi radiofonici, inseriti all’inizio e alla fine della pubblicità e della televendita*” e che “*Le emittenti televisive sono tenute a inserire sullo schermo, in modo chiaramente leggibile, la scritta “pubblicità” o “televendita”, rispettivamente nel corso della trasmissione del messaggio pubblicitario o della televendita*”;

RITENUTO, pertanto, di non doversi dare ulteriore corso al procedimento sanzionatorio per insussistenza della contestata violazione delle disposizioni normative contenute nell’art. 44, comma 1, del d.lgs. 08/11/2021, n. 208 nonché all’art. 3, commi 1 e 2 dell’all. A alla delibera n. 538/01/CSP;



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

UDITA la relazione del Commissario Laura Aria, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento sanzionatorio avviato dal Comitato regionale per le comunicazioni Piemonte nei confronti della società GRP RETI S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale "GRP VERA TV" per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 44, comma 1, del d.lgs. 08/11/2021, n. 208 nonché all'art. 3, commi 1 e 2 dell'all. A alla delibera n. 538/01/CSP.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 26 giugno 2024

IL PRESIDENTE
Giacomo Lasorella

IL COMMISSARIO RELATORE
Laura Aria

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Giulietta Gamba